

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 settembre 2023, n. 18

Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori)

Le competenti Commissioni Consiliari in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 1/1987)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), è inserito il seguente:

“Art. 23 bis. (Ulteriori misure straordinarie)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre ulteriori provvidenze ed interventi di carattere straordinario, al di fuori di quanto previsto dal piano annuale di cui all'articolo 3, a favore di emigrati di origine piemontese per nascita o residenza e dei loro familiari in disagiata situazione economica, in deroga ai requisiti di permanenza all'estero di cui all'articolo 2, primo comma, anche attraverso rimborso a terzi che abbiano anticipato tali spese per motivi di urgenza.

2. La Giunta regionale provvede a fornire successiva comunicazione dei provvedimenti adottati al Consiglio regionale.”.

Art. 2. (Disposizione finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis della l.r. 1/1987, come inserito dall'articolo 1, si provvede mediante le risorse già iscritte alla missione 19, programma 19.01, su ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023–2025.

Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 settembre 2023

Alberto Cirio

Disegno di legge n. 279
"Integrazioni alla l.r. 9 gennaio 1987, n. 1
(Interventi regionali in materia di movimenti migratori)"

Presentato dalla Giunta regionale il 13 settembre 2023

Assegnato per l'esame congiunto in sede legislativa alla I commissione permanente e alla III commissione permanente in data 13 settembre 2023

Correlatori: Il consigliere regionale Federico Perugini e la Consigliera regionale Silvana Accossato

Approvato in sede congiunta dalle Commissioni I e III in sede legislativa il 14 settembre 2023 con 36 voti favorevoli

Disegno di legge regionale n. 279
Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1
(Interventi regionali in materia di movimenti migratori)

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 23 della l.r. 1/1987 è il seguente:

“Art. 23. (Rimesse degli emigrati).

La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento creditizio, iniziative con gli Istituti di Credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse di lavoratori emigrati.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".